Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

RITORNA L'OBBLIGO DI VIDIMAZIONE PER I REGISTRI DI CARICO E SCARICO, PERMANGONO I CONTRASTI INTERPRETATIVI…

A cura della Dott.ssa Valentina Vattani

Tra le tante novità introdotte dal D. Lgs. n. 4/2008 al T.U. ambientale una, per l'imminenza dell'applicazione, ha da subito sollevato un vivace dibattito tra i soggetti interessati.

Con la modifica apportata al comma 6, dell'art. 190 del D. Lgs. n. 152/2006 (disposta dal comma 25 ex art. 2 del D. Lgs. n. 4/2008) è stato reintrodotto l'obbligo di vidimazione del registro di carico e scarico dei rifiuti. Tale obbligo era stato, infatti, eliminato all'indomani dell'entrata in vigore del c.d. T.U. ambientale; per cui, a partire dal 29 aprile 2006 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006) e fino ad oggi, gli operatori del settore – in base alle disposizioni di legge – hanno potuto tenere i registri di carico e scarico non vidimati.

Nondimeno vi è da rilevare come molti operatori, pur in presenza di questa esenzione, durante questo lasso di tempo abbiano comunque preferito continuare a far vidimare i loro registri presso l'Agenzia delle entrate (che aveva assolto tale compito sotto la vigenza del pregresso D. Lgs. n. 22/1997).

Attualmente il nuovo art. 190, comma 6, recita: "*I registri sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri Iva. Gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono correttamente adempiuti anche qualora sia utilizzata carta formato A4, regolarmente numerata. I registri sono numerati e vidimati dalle Camere di commercio territorialmente competenti.*".

La nuova disposizione ha, quindi, demandato alle Camere di Commercio il compito di vidimare, numerare e gestire i registri di carico e scarico.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Ricordiamo come in precedenza le Camere di Commercio fossero tenute a vidimare solo i formulari e non in forma esclusiva; i formulari, infatti, erano - e continuano ad essere - vidimati sia dalle CCIAA sia dall'Agenzia delle entrate.

Ora, invece, sulla scorta delle nuove disposizioni di legge, anche i registri di carico – siano essi cartacei ovvero tenuti mediante strumenti informatici – devono essere vidimati dalle Camere di Commercio *ed in forma esclusiva*, in quanto tale adempimento, a differenza di quello relativo ai formulari, non è posto a carico anche dell'Agenzia delle entrate.

Orbene, se non vi possono essere incertezze sul fatto che dal 13 febbraio 2008 i registri già in uso, ma non vidimati, non potranno più essere utilizzati (per cui occorrerà presentare alla Camera di Commercio dei nuovi registri da numerare e vidimare), di contro alcuni dubbi sono sorti in merito a tutti coloro che sono ancora in possesso di registri vidimati dall'Agenzia delle entrate.

La questione è la seguente: è ora possibile per le imprese continuare ad utilizzare, sino al loro esaurimento, i registri che sono stati vidimati dall'Agenzia delle entrate?

A parere dello scrivente una risposta in senso affermativo a tale quesito non potrebbe in realtà trovare un sostegno giuridico.

In premessa, infatti, vi è da considerare il fatto che dal 29 aprile 2006 fino ad oggi la norma ha disposto il "non obbligo di vidimazione"del registro di carico e scarico; talché tutti coloro che hanno continuato a far vidimare i propri registri dall'Agenzia delle entrate l'hanno fatto di propria iniziativa ed al di fuori di una effettiva prescrizione di legge. A fronte di una tale constatazione sarebbe quindi già difficile poter pensare ad una qualche forma di proroga per un adempimento di fatto non previsto dalla legge… Inoltre la modifica apportata all'art. 190, comma 6, del D. Lgs. n. 152/2006 ha – come sopra esposto – reintrodotto l'obbligo di vidimazione individuando, però, nelle sole Camere di commercio l'autorità competente ad assolvere tale compito in via esclusiva.

Per cui è da ritenere che a partire dal 13 febbraio 2008 solo i registri vidimati presso le Camere di commercio territorialmente competenti potranno essere considerati effettivamente validi ai fini delle disposizioni di legge.

In sintesi, quindi, in base al nuovo dettato normativo se ne trae che:

1) la vidimazione è ora necessaria ai fini della venuta ad esistenza del registro;
2) la numerazione deve essere apposta dalle Camere di Commercio;

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

3) la gestione di tali registri è disciplinata dalle procedure e modalità previste per i registri IVA; vale a dire che i registri devono essere numerati progressivamente in ogni pagina, con l'indicazione pagina per pagina dell'anno cui si riferisce (ad es. per l'anno 2008 la numerazione progressiva dei registri deve essere effettuata indicando 2008/1, 2008/2 etc.). Per evitare, poi, una progressività illimitata, la numerazione deve ricominciare ogni anno da "1";
4) resta consentito l'utilizzo di fogli mobili formato A4; pertanto si ritiene che essi possano essere usati se vidimati e numerati secondo le modalità sopra illustrate.

In base alle indicazioni fornite dall'UnionCamere nella nota del 29 gennaio 2008 n. 1467[(1)], i diritti di segreteria per la vidimazione dei registri – indipendentemente dal numero delle pagine - ammontano a 30,00 euro, ai sensi della voce 6 della tabella allegata sotto la lettera A al decreto ministeriale 29 agosto 2007.

Le Camere, di Commercio inoltre, non devono bollare detti registri a seguito delle modifiche al codice civile contenute nell'art. 7 bis della legge n. 489/1994 e dall'art. 8 della legge n. 383/2001.

Non sono infine dovute la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, come anche recentemente chiarito dall'Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 159 dell' 1.11.2005.

Valentina Vattani

Pubblicato il 10 febbraio 2008

[(1)] Nota pubblicata sul sito www.dirittoambiente.net - area rifiuti – nel contesto della risposta al quesito sulla tenuta dei registri di carico e scarico all'indomani dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal D. Lgs. n.4/2008 (risposta a cura di Valentina Vattani, pubblicata il 4 febbraio 2008).

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248